ASSOCIAZIONE ISMEL - Istituto per la memoria e la cultura del lavoro, dell'impresa e dei diritti sociali

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE STATUTO
Art. 1 - Denominazione E' costituita un'Associazione denominata "Istituto per la memoria e la cultura del lavoro, dell'impresa e dei diritti sociali". Acronimo Ismel	**Art. 1 – Denominazione** È costituita un'Associazione denominata "Istituto per la memoria e la cultura del lavoro, dell'impresa e dei diritti sociali". ~~Acronimo Ismel~~ L'Associazione può essere identificata con l'acronimo "Ismel", in tutte le diverse forme stilistiche e grafiche.
Art. 2 – Sede e durata L'Associazione ha sede in Torino, via del Carmine 14.	**Art. 2 – Sede e durata** L'Associazione ha sede in Torino, via del Carmine 14 e potrà istituire uffici o sedi secondarie all'interno del territorio nazionale mediante delibera del Consiglio di Amministrazione. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modifica del presente statuto.
La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2015. L'Associazione è prorogata automaticamente di ulteriori dieci anni, e così di seguito, se l'Assemblea dei Soci non ne delibera lo scioglimento almeno sei mesi prima della scadenza del decennio.	La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre ~~2015~~ 2040 (duemilaquaranta), salvo proroghe o anticipato scioglimento. ~~L'Associazione è prorogata automaticamente di ulteriori dieci anni, e così di seguito, se l'Assemblea dei Soci non ne delibera lo scioglimento almeno sei mesi prima della scadenza del decennio.~~
Art. 3 – Scopo L'Associazione, che non ha fini di lucro e opera nell'ambito della Regione Piemonte, ha come scopo:	**Art. 3 – Scopo** L'Associazione, che non ha fini di lucro e opera nell'ambito della Regione Piemonte, ~~ha come scopo~~ ha come riferimento particolare, ma non esclusivo, Torino e il Piemonte. I suoi scopi sono: - la promozione, l'effettuazione e la valorizzazione di studi e ricerche sui temi oggetto dell'attività dell'Associazione, la raccolta di documenti archivistici e librari, su temi di carattere economico e sociale riguardanti: la storia, lo sviluppo, la trasformazione

	l'innovazione e le prospettive del mondo produttivo e del lavoro; le tematiche relative a luoghi e tempi di lavoro; le relazioni industriali, le politiche di genere e le conquiste sociali nel mondo del lavoro;
- la ricerca, la raccolta, l'acquisizione, l'ordinamento, la conservazione e la fruizione di documenti archivistici e librari e di altri beni culturali, indipendentemente dalla loro datazione, la loro forma e il loro supporto, provenienti e riguardanti i movimenti sociali e politici, i luoghi di lavoro e le relative imprese, le relazioni industriali e le conquiste sociali con particolare, ma non esclusivo, riferimento a Torino e al Piemonte;	- la ricerca, la raccolta, l'acquisizione, l'ordinamento, la conservazione e la fruizione di documenti archivistici e librari e di altri beni culturali, indipendentemente dalla loro datazione, ~~la loro forma e il loro supporto, provenienti e~~ riguardanti i movimenti ~~sociali e politici~~ sindacali e le organizzazioni rappresentative di categorie produttive, i luoghi di lavoro e le relative imprese, le relazioni industriali ~~e le conquiste sociali con particolare, ma non esclusivo, riferimento a Torino e al Piemonte~~, nonché la cura, la gestione dei beni archivistici e culturali da esso detenuti a qualsiasi titolo e la loro valorizzazione;
- la cura e la gestione dei beni culturali da esso detenuti a qualsiasi titolo e la loro valorizzazione per mezzo di pubblicazioni, di materiali didattici, di esposizioni temporanee e/o a carattere permanente; - l'organizzazione di cicli di studio e di formazione e la promozione e l'organizzazione di ricerche scientifiche sulla memoria del lavoro e delle imprese.	~~- la cura e la gestione dei beni culturali da esso detenuti a qualsiasi titolo e la loro valorizzazione per mezzo di pubblicazioni, di materiali didattici, di esposizioni temporanee e/o a carattere permanente;~~ ~~- l'organizzazione di cicli di studio e di formazione e la promozione e l'organizzazione di ricerche scientifiche sulla memoria del lavoro e delle imprese.~~ - l'analisi dei processi di cambiamento in atto nel mondo del lavoro, con riferimento alle nuove tecnologie, alla bioeconomia, alla parità di genere, all'economia circolare e alla sostenibilità dei modelli di produzione, distribuzione e consumo. Per il perseguimento dei suoi fini, l'Associazione può organizzare convegni, corsi di formazione, mostre, dibattiti, incontri, seminari, eventi, curare pubblicazioni a stampa e su supporto informatico, audiovisivo e via web; organizzare, promuovere e favorire occasioni di incontro fra persone fisiche e giuridiche ed enti pubblici e privati, con particolare riferimento a scuole ed università.
Al fine di raggiungere il proprio scopo, e quindi in via meramente strumentale e complementare, l'Associazione potrà, fra l'altro:	Al fine di raggiungere il proprio scopo, e quindi in via meramente strumentale e complementare, l'Associazione potrà, fra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o locatrice comodataria o comunque posseduti; - partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria; - stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività; - istituire servizi di assistenza culturale per il pubblico, indispensabili alla vita dell'Associazione.	- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle iniziative deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento ~~degli scopi dell'Associazione~~ dei suoi scopi; - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o locatrice comodataria ~~o comunque posseduti~~; - partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria; - stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività. ~~- istituire servizi di assistenza culturale per il pubblico, indispensabili alla vita dell'Associazione.~~ L'Associazione può promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando marchi, modelli, disegni ed emblemi, direttamente od a mezzo terzi, curandone eventualmente il deposito e la registrazione. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate Il patrimonio dell'Associazione è costituito: - dai conferimenti dei Soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione al patrimonio; - dai redditi derivanti dal patrimonio stesso e che potranno essere destinati a incremento patrimoniale; - da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali esplicitamente destinati al patrimonio. Le entrate sono costituite: - dalle quote associative annuali dei Soci; - dagli apporti patrimoniali effettuati dai Soci per consentire l'adempimento delle funzioni affidate all' Associazione; - da eventuali donazioni mobiliari o immobiliari, elargizioni, erogazioni e lasciti ereditari che l'Associazione potrà accettare nel rispetto delle norme di legge e secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione; - dagli introiti realizzati nello svolgimento di attività istituzionali, come servizi di deposito, di riordino, inventariazione, informatizzazione, e da diritti di pubblicazione, riproduzione o d'autore; - da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati. All'Associazione è fatto divieto di distribuire ai Soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre	**Art. 4 – Patrimonio ed entrate** Il patrimonio dell'Associazione è costituito: - dai conferimenti dei Soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione al patrimonio; - dai redditi derivanti dal patrimonio stesso e che potranno essere destinati a incremento patrimoniale; - da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali esplicitamente destinati al patrimonio. Le entrate sono costituite: - dalle quote associative annuali dei Soci; - dagli apporti patrimoniali effettuati dai Soci per consentire l'adempimento delle funzioni affidate all'Associazione; - da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, italiani e comunitari; - dai proventi di attività di fundraising, crowdfunding e raccolte fondi organizzate dall'Associazione o da terzi; - da eventuali donazioni mobiliari o immobiliari, elargizioni, erogazioni e lasciti ereditari che l'Associazione potrà accettare nel rispetto delle norme di legge e secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione; - dagli introiti realizzati nello svolgimento di attività istituzionali quali, a titolo esemplificativo, attività di formazione, ~~come~~ servizi di deposito, di riordino, inventariazione, informatizzazione, e da diritti di pubblicazione, riproduzione o d'autore. ~~- da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati.~~ ~~All'Associazione è fatto divieto~~ L'Associazione non può distribuire ~~ai Soci~~, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione ~~comunque denominati~~, nonché fondi, riserve ~~o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a~~

organizzazioni non lucrative, di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.	~~favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura~~ comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
I Soci potranno inoltre mettere a disposizione dell'Associazione, a qualsiasi titolo, per le sue attività e iniziative collegate proprie risorse, quali personale, patrimonio, strutture, impianti e servizi.	I Soci potranno inoltre mettere a disposizione dell'Associazione, a qualsiasi titolo, per le sue attività e iniziative collegate proprie risorse, quali personale, patrimonio, strutture, impianti e servizi.
Art. 5 – Soci Sono Soci dell'Associazione gli enti fondatori e cioè:	**Art. 5 – Soci** ~~Sono Soci dell'Associazione gli enti fondatori e cioè:~~ Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione. Sono Soci Fondatori:
- la Città di Torino - la Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci onlus - la Associazione culturale Vera Nocentini onlus - l'Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini onlus E inoltre, avendo aderito entro i due anni dalla costituzione dell'Associazione: - le organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil di Torino e Piemonte - l'Unione Industriale di Torino - Fiat Group Marketing & Corporate Communication Centro Storico - la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino - la Provincia di Torino.	- la Città di Torino; - la Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci onlus; - l'Associazione Culturale Vera Nocentini onlus; - l'Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini onlus. ~~E inoltre, avendo aderito entro i due anni dalla costituzione dell'Associazione:~~ ~~- le organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil di Torino e Piemonte~~ ~~- l'Unione Industriale di Torino~~ ~~- Fiat Group Marketing & Corporate Communication Centro Storico~~ ~~- la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino~~ ~~- la Provincia di Torino.~~
Possono richiedere di partecipare come Soci gli enti pubblici e i privati che, previa presentazione di uno dei Soci in regola con in pagamenti della quota, vengano accettati come tali dall'Assemblea dei	Possono richiedere di partecipare come Soci ordinari gli enti pubblici e privati rappresentativi del mondo del lavoro, della produzione o di esperienze di studio e valorizzazione della storia industriale e operaia

Soci. Fin d'ora si intendono accettate le domande di adesione eventualmente presentate dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Piemonte. **Art. 6 – Quote associative** Le quote associative sono stabilite dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. La proposta predisposta dal Consiglio di Amministrazione sarà inviata prima dell'approvazione a tutti i Soci.	della regione Piemonte (coerentemente con la storia dell'Associazione, che ha visto l'adesione delle organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil di Torino e Piemonte, della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, della Provincia di Torino, delle organizzazioni maggiormente rappresentative dell'industria, dell'artigianato, della piccola impresa, della cooperazione, del commercio, dell'agricoltura, e del mondo culturale affine alle tematiche dell'Associazione) che, previa ~~presentazione~~ richiesta di uno dei Soci~~, in regola con in pagamenti della quota~~, vengano accettati come tali dall'Assemblea dei Soci. Ogni socio, purché iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa, per l'approvazione del bilancio e per lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio residuo, nonché su ogni altro argomento di competenza dell'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria e ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e presso la sede dell'Associazione entro sessanta giorni dalla richiesta, con facoltà di farne copie ed estratti a proprie cura e spese. ~~Fin d'ora si intendono accettate le domande di adesione eventualmente presentate dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Piemonte.~~ **Art. 6 – Quote associative** Le quote associative sono stabilite dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. ~~La proposta predisposta dal Consiglio di Amministrazione sarà inviata prima dell'approvazione a tutti i Soci.~~

Ogni Socio è tenuto a versare la quota minima stabilita dall'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno. La quota dei singoli soci è intrasmissibile.	Ogni Socio è tenuto a versare la quota minima stabilita dall'Assemblea entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. La quota ~~dei singoli soci è intrasmissibile~~ associativa non è trasferibile a nessun titolo.
Art. 7 – Recesso e decadenza dei Soci L'Assemblea dei Soci può, con deliberazione motivata, dichiarare decaduti gli associati per gravi motivi o perché non in regola con il versamento delle quote associative. I Soci possono recedere dall'Associazione, con la procedura prevista dall'art. 24 c.c. Il recesso del Socio produce effetto decorso un anno dalla sua comunicazione di intenzione di recedere.	**Art. 7 – Recesso ~~e decadenza~~ ed esclusione dei Soci** L'Assemblea dei Soci può, con deliberazione motivata, ~~dichiarare decaduti~~ escludere gli associati per gravi motivi o perché non in regola con il versamento delle quote associative. I Soci possono recedere dall'Associazione, con la procedura prevista dall'art. 24 ~~c.c.~~ del codice civile. Il recesso del Socio produce effetto ~~decorso un anno dalla sua comunicazione di intenzione di recedere~~ immediato; resta fermo l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno in corso al momento della dichiarazione di recesso.
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.	Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale e non può richiedere la restituzione dei contributi versati.
Art. 8 – Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea dei Soci; - il Presidente; - il Consiglio di Amministrazione; - il Consiglio di Indirizzo; - il Revisore Unico dei Conti. L'Associazione può avvalersi di un Comitato Scientifico e di un Direttore, con le modalità individuate nei successivi articoli.	**Art. 8 – Organi dell'Associazione** Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea dei Soci; - il Presidente; - il Consiglio di Amministrazione; ~~- il Consiglio di Indirizzo;~~ - il Revisore Unico dei Conti. L'Associazione può avvalersi di un Comitato Scientifico e di un Direttore, con le modalità individuate nei successivi articoli. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute. Possono essere remunerati, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dall'Assemblea, il direttore, il

	Revisore Unico e singoli componenti del Comitato Scientifico per specifici incarichi.
Art. 9 – Assemblea dei Soci L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la vita dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi scopi. L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Soci in regola con le quote associative. L'Assemblea in particolare:	**Art. 9 – Assemblea dei Soci** L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la vita dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi scopi. L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Soci in regola con le quote associative. L'Assemblea in particolare:
	- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- nomina i componenti del Consiglio d'Amministrazione designati dai Soci;	- nomina i componenti del Consiglio d'Amministrazione ~~designati dai Soci;~~
- nomina il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;	- nomina il Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai Soci Fondatori, privilegiando ove possibile un criterio di rotazione tra i Soci Fondatori nella carica, e il Vice Presidente dell'Associazione;
- nomina il Consiglio di Indirizzo;	~~- nomina il Consiglio di Indirizzo;~~
- stabilisce, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le quote associative annuali a carico dei Soci;	- stabilisce, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le quote associative annuali a carico dei Soci;
- nomina il Revisore Unico;	- nomina il Revisore Unico dei Conti;
- delibera l'ammissione di nuovi Soci;	- delibera l'ammissione di nuovi Soci;
- approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo corredato dai relativi allegati di legge;	- approva il bilancio annuale ~~preventivo e~~ consuntivo corredato dai relativi allegati di legge e il bilancio preventivo;
- approva il Piano annuale e pluriennale di gestione nella forma di bilancio preventivo nonché eventuali modifiche o integrazioni in corso d'esercizio;	~~- approva il Piano annuale e pluriennale di gestione nella forma di bilancio preventivo nonché eventuali modifiche o integrazioni in corso d'esercizio;~~
- delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie;	- delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
	- delibera la proroga della durata dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del	- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del

patrimonio; - approva i regolamenti di cui all'art. 22 e i criteri di composizione del Comitato Scientifico di cui all'art. 13; - svolge ogni ulteriore compito a essa attribuito dal presente Statuto.	patrimonio e provvede alla nomina dei liquidatori. ~~- approva i regolamenti di cui all'art. 22 e i criteri di composizione del Comitato Scientifico di cui all'art. 13;~~ ~~- svolge ogni ulteriore compito a essa attribuito dal presente Statuto.~~
Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea e quorum costitutivi e deliberativi Le riunioni dell'Assemblea sono tenute presso la sua sede o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio regionale. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, del Piano annuale e del Piano pluriennale di gestione. L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità su istanza di almeno tre dei suoi soci o su richiesta del Presidente per motivi urgenti. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione elettronica, spedita almeno 15 giorni prima della data scelta per la convocazione, con l'elencazione dettagliata degli argomenti all'ordine del giorno, da inviare ai Soci e al Revisore unico. Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni Socio ha diritto a un voto.	**Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea e quorum costitutivi e deliberativi** Le riunioni dell'Assemblea sono tenute presso la ~~sua~~ sede dell'Associazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio regionale. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo~~, del Piano annuale e del Piano pluriennale di gestione~~. L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità su istanza di almeno ~~tre~~ un terzo dei suoi soci in regola con il versamento della quota associativa o su richiesta del Presidente per motivi urgenti. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione elettronica, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data scelta per la convocazione, con l'elencazione dettagliata degli argomenti all'ordine del giorno, da inviare ai Soci e al Revisore Unico dei Conti. ~~Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.~~ L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Ogni Socio ha diritto a un voto. Ciascun socio può rappresentare in

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, tranne nei casi sotto elencati; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. L'Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto nei seguenti casi: a) nomina e revoca del Presidente; b) ammissione di nuovi Soci; c) modifica dello Statuto. Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.	Assemblea non più di un altro socio. L'Assemblea delibera a maggioranza ~~dei voti validamente espressi~~ dei presenti, tranne nei casi sotto elencati~~; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente~~. L'Assemblea delibera ~~a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto~~ con il voto favorevole dei due terzi dei Soci nei seguenti casi: ~~a) nomina e revoca del Presidente;~~ ~~b) ammissione di nuovi Soci;~~ - modifica dello Statuto; - proroga durata e scioglimento dell'Associazione; - numero dei membri del Consiglio di amministrazione. ~~Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.~~
All'Assemblea partecipa l'eventuale Direttore senza diritto di voto con funzioni di segretario.	All'Assemblea partecipa l'eventuale Direttore senza diritto di voto ~~con funzioni di segretario~~. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video-collegati, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione; - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o

	video-collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Art. 11 – Presidente Il Presidente dell'Associazione: - è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni; - ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati; - vigila sull'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea e delle direttive del Consiglio di Amministrazione; - convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione; - sottoscrive gli atti adottati dall'Assemblea; - assume in caso d'urgenza decisioni di competenza del Consiglio d'Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro 60 giorni. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione ove sussista la richiesta di almeno tre dei suoi Soci con indicazione dei punti all'ordine del giorno. Il Presidente può essere revocato con provvedimento dell'Assemblea per motivate gravi ragioni a maggioranza di due terzi. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.	**Art. 11 – Presidente** Il Presidente dell'Associazione: - è eletto dall'Assemblea ~~tra i membri del Consiglio di Amministrazione~~ in coerenza con quanto stabilito dall'art. 9 e dura in carica tre anni; - ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori; - vigila sull'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea e delle direttive del Consiglio di Amministrazione; - convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione; - sottoscrive gli atti adottati dall'Assemblea; - assume in caso d'urgenza decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro ~~60~~ 10 (dieci) giorni. ~~Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione ove sussista la richiesta di almeno tre dei suoi Soci con indicazione dei punti all'ordine del giorno.~~ Il Presidente può essere revocato con provvedimento dell'Assemblea per motivate gravi ragioni a maggioranza di due terzi dei Soci. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. ~~Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.~~
Art. 12 – Consiglio di Amministrazione Il Consiglio d'Amministrazione:	**Art. 12 – Consiglio di Amministrazione** Il Consiglio d'Amministrazione:

- è formato da cinque componenti, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente;	- è formato da ~~cinque componenti~~ un numero di Consiglieri tra 5 (cinque) e 11 (undici), ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente; - i Soci Fondatori esprimono un componente ciascuno; gli altri componenti saranno nominati dall'Assemblea~~,~~ favorendo una rappresentanza coerente del mondo del lavoro, della produzione e/o di esperienze di studio e valorizzazione della storia industriale ed operaia della Regione Piemonte.
- dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica di singoli consiglieri durante il triennio, è prevista la sostituzione per il solo periodo residuo;	- dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica di singoli consiglieri durante il triennio, è prevista la sostituzione per il solo periodo residuo. Dalla funzione di Consigliere si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.
- è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e in particolare: - è costituito validamente con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza;	Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria e in particolare: ~~- è costituito validamente con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza;~~
- nomina l'eventuale Direttore individuandolo nella persona di un esperto delle aree di attività dell'Associazione e ne definisce le competenze; - nomina l'eventuale Comitato scientifico sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea dei Soci cui ne dà informazione;	- nomina l'eventuale Direttore individuandolo nella persona di un esperto delle aree di attività dell'Associazione e ne definisce le competenze; - ~~nomina l'eventuale Comitato scientifico~~ stabilisce il numero dei membri dell'eventuale Comitato Scientifico e li nomina sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea dei Soci cui ne dà informazione;
- predispone i bilanci annuali preventivi e consuntivi da sottoporre al Revisore dei Conti e all'Assemblea dei Soci; - definisce le linee generali della gestione e delle iniziative;	- predispone i ~~bilanci~~ progetti di bilancio annuali preventivi e consuntivi da sottoporre al Revisore dei Conti e all'Assemblea dei Soci per l'approvazione; ~~- definisce le linee generali della gestione e delle iniziative;~~
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili; - approva i regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Associazione;	- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili; - approva i regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Associazione;

- delibera sulle spese e sui contratti; - propone le quote di associazione e vaglia le domande di associazione; - dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea dei Soci; Il Consiglio di amministrazione, sulla base del regolamento interno dell'Associazione può demandare taluni dei suoi compiti a un Comitato operativo per esigenze di funzionalità corrente o straordinaria.	- delibera sulle spese e sui contratti; -propone all'Assemblea le quote di associazione e vaglia le domande di associazione; - dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione, ~~sulla base del regolamento interno dell'Associazione può demandare taluni dei suoi compiti a un Comitato operativo per esigenze di funzionalità corrente o straordinaria~~ può delegare specifiche attività a componenti del Consiglio stesso, conferendo gli opportuni poteri.
Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione elettronica, spedita almeno quattro giorni prima della data scelta per la convocazione, presso la sede dell'Associazione ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno e comunque su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione elettronica, spedita almeno quattro giorni prima della data scelta per la convocazione, presso la sede dell'Associazione ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno e comunque su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è costituito validamente con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi in sua vece presiede la riunione.
Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione assiste, senza diritto di voto, il Direttore, che ne cura la verbalizzazione.	Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione assiste, senza diritto di voto, il Direttore~~, che ne cura la verbalizzazione~~ e il revisore dei conti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video-collegati, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della

	votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione; - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video-collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il soggetto verbalizzante.
Art. 12 bis – Consiglio di Indirizzo Il Consiglio di Indirizzo, che affianca il Consiglio di Amministrazione, è formato da un minimo di sette a un massimo di quindici componenti, inclusi i cinque membri del Consiglio di Amministrazione; ne fa parte anche il Direttore: - dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili; - è costituito validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; - propone la nomina dell'eventuale Direttore e dell'eventuale Comitato Scientifico; - formula indicazioni per la redazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi e per la gestione dell'istituto e delle sue iniziative; - propone i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione. Il Comitato di indirizzo è convocato dal Presidente con le stesse modalità richieste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione. E' presieduto dal Presidente e formula le sue proposte a maggioranza.	**Art. 12 bis – Consiglio di Indirizzo ELIMINATO**

Art. 13 – Il Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni. È formato da membri nominati dal Consiglio di Amministrazione in numero da cinque a undici, scelti tra esperti e personalità del mondo degli studi storici contemporanei, nonché da altri esperti che il Consiglio riterrà necessari per lo sviluppo dei progetti. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato e alle sue riunioni partecipa senza diritto di voto il Direttore, che assicura in tal caso le funzioni di segreteria. Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Fornisce pareri e consulenza all'attività del Consiglio di Amministrazione. Propone iniziative e attività ed è consultato almeno una volta l'anno sull'attività complessiva dell'Associazione ai fini della definizione del Piano annuale e pluriennale di attività. Possono prendere parte alle riunioni del Comitato Scientifico, senza diritto di voto quanti sono ritenuti utili dal Comitato medesimo.	**Art. 13 – Il Comitato Scientifico** Il Comitato Scientifico ~~dura~~, laddove istituito, ha funzioni di proposta e consultive del Consiglio di Amministrazione rispetto a temi, attività ed iniziative connesse all'oggetto sociale dell'Associazione e supporta il Direttore nella realizzazione delle attività dell'Associazione. I componenti del comitato scientifico durano in carica tre anni. ~~È formato da membri~~ I componenti del comitato scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione ~~in numero da cinque a undici~~, scelti tra esperti e personalità ~~del mondo degli studi storici contemporanei, nonché da altri esperti che il Consiglio riterrà necessari per lo sviluppo dei progetti~~ di provata competenza nel settore di attività dell'Associazione sentite le proposte dei soci. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il Direttore, che assicura in tal caso le funzioni di segreteria. ~~Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.~~ ~~Fornisce pareri e consulenza all'attività del Consiglio di Amministrazione.~~ ~~Propone iniziative e attività ed è consultato almeno una volta l'anno sull'attività complessiva dell'Associazione ai fini della definizione del Piano annuale e pluriennale di attività.~~ ~~Possono prendere parte alle riunioni del Comitato Scientifico, senza diritto di voto quanti sono ritenuti utili dal Comitato medesimo.~~
Art. 14 – Direttore Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione e dura in carica tre anni. Il Direttore presenta al Consiglio d'Amministrazione i bilanci preventivo e consuntivo; dà esecuzione ai programmi approvati	**Art. 14 – Direttore** Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni. Il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione i ~~bilanci~~ progetti di bilancio preventivo e consuntivo; dà esecuzione ai

dall'Assemblea e alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione riferendo periodicamente al Presidente. Opera secondo le norme stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio d'Amministrazione e può essere revocato dal medesimo per motivate e gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell'Assemblea e in ogni altro caso di grave pregiudizio alla funzionalità e all'efficienza dell'Associazione.	programmi approvati dall'Assemblea e alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione ~~riferendo periodicamente al Presidente~~. Opera secondo le norme stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio d'Amministrazione e può essere revocato dal medesimo per motivate e gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell'Assemblea e in ogni altro caso di grave pregiudizio alla funzionalità e all'efficienza dell'Associazione.
Art. 15 –Revisore dei Conti La gestione finanziaria dell'Associazione è soggetta al controllo di un Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente e scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili. Al Revisore dei Conti spetta un compenso determinato secondo i minimi della Tariffa dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, deliberato dall'Assemblea dei Soci. Il Revisore dei Conti verifica periodicamente l'attività di amministrazione dell'Associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle strutture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile. Il Revisore dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Associazione o su determinati affari. Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dura in carica per un triennio salvo rinnovo dell'incarico.	**Art. 15 – Revisore Unico dei Conti** La gestione finanziaria dell'Associazione è soggetta al controllo di un Revisore Unico dei Conti nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente e scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili. Al Revisore Unico dei Conti spetta un compenso determinato secondo i minimi della Tariffa dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, deliberato dall'Assemblea dei Soci. Il Revisore Unico dei Conti verifica periodicamente l'attività di amministrazione dell'Associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle strutture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile. Il Revisore Unico dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Associazione o su determinati affari. Il Revisore Unico dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dura in carica per un triennio salvo rinnovo dell'incarico.
Art. 16 – Bilancio L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31	**Art. 16 – Bilancio** L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° (primo)

dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo dell'esercizio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno corredato della relazione del Revisore Unico. Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il Piano annuale nella forma di bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea. L'attività dell'Associazione è organizzata sulla base di un Piano Annuale e di un Piano Pluriennale, quali strumenti essenziali per realizzare la gestione integrata e funzionale della struttura.	gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo dell'esercizio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) aprile ~~di ciascun anno~~, fatto salvo la possibilità di utilizzare il maggior termine di 180 (centoottanta) giorni a ricorrere dalle condizioni di legge, corredato della relazione del Revisore Unico dei Conti. Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il ~~Piano annuale nella forma di~~ bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea. ~~L'attività dell'Associazione è organizzata sulla base di un Piano Annuale e di un Piano Pluriennale, quali strumenti essenziali per realizzare la gestione integrata e funzionale della struttura.~~
Art. 17 – Informativa I progetti di bilancio preventivo, di bilancio consuntivo e di fissazione delle quote associative così come definiti dal Consiglio d'Amministrazione, saranno inviati a tutti i Soci prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione. Analogamente la versione finale dei bilanci preventivo e consuntivo e delle quote associative, così come approvati dall'Assemblea, saranno inviati a tutti i Soci. Il Presidente è tenuto a trasmettere ai Soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell' Associazione.	**Art. 17 – Informativa ai Soci** I progetti di bilancio preventivo, di bilancio consuntivo e di fissazione delle quote associative ~~così come definiti dal Consiglio d'Amministrazione~~, saranno inviati a tutti i Soci prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione. Analogamente la versione finale dei bilanci preventivo e consuntivo e delle quote associative, così come approvati dall'Assemblea, ~~saranno inviati~~ sarà inviata a tutti i Soci. Il Presidente è tenuto a trasmettere ai Soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione. I Soci hanno diritto di richiedere informazioni o materiale relativo all'Associazione anche in ragione delle specifiche analoghe richieste che dovessero essere rivolte a loro medesimi.
Art. 18 – Organi collegiali Le cariche di membro degli organi collegiali dell'Associazione sono	**Art. 18 – Organi collegiali ELIMINATO**

gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.	
Art. 19 – Scioglimento L'Associazione si scioglie nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità o in tutti gli altri casi previsti dalla legge. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nomina il liquidatore o i liquidatori definendone i poteri e, esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio che venga a costituirsi e l'eventuale attivo residuo saranno devoluti a enti senza fini di lucro attivi in Piemonte e aventi analoga finalità, ovvero a enti pubblici del Piemonte, indicati dall'Assemblea di scioglimento ai sensi della normativa vigente.	**Art. ~~19~~ 18 – Scioglimento** L'Associazione si scioglie nel caso di scadenza del suo termine di durata, in cui non possa più perseguire le sue finalità o in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nomina il liquidatore o i liquidatori definendone i poteri e, esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio che venga a costituirsi e l'eventuale attivo residuo saranno devoluti a enti senza fini di lucro attivi in Piemonte e aventi analoga finalità, ovvero a enti pubblici del Piemonte, indicati dall'Assemblea di scioglimento ai sensi della normativa vigente.
Art. 20 – Clausola compromissoria Le eventuali controversie che sorgessero fra l'Associazione e i Soci, anche se promosse da Amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale, ex bono et aequo, senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato. Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.	**Art. 20 – Clausola compromissoria ELIMINATO**

Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
Art. 21 – Accesso agli atti E' garantito ai Soci il libero accesso a tutti i documenti e alle informazioni relativi all'Associazione, ai sensi dei rispettivi Statuti e/o Regolamenti. I Soci hanno diritto di richiedere informazioni o materiale relativo all'Associazione anche in ragione delle specifiche analoghe richieste che dovessero essere rivolte a loro medesimi.	**Art. 21 – Accesso agli atti ELIMINATO**
Art. 22 – Regolamenti attuativi dello Statuto L'Associazione si dota di uno o più regolamenti diretti alla definizione: - dei rapporti tra l'Associazione e gli Istituti ed Enti aventi sede nello stabile di via del Carmine 14 per la gestione dell'edificio e dell'attività connessa, dei locali a disposizione dell'Istituto, delle parti comuni e delle parti riservate agli Istituti ed Enti aventi sede nello stabile; - delle modalità di conservazione e gestione del patrimonio archivistico e librario dei Soci affidato in gestione all'Associazione, in conformità alla vigente normativa di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; - delle norme di accesso e relative ai servizi al pubblico; - delle linee generali della politica di acquisizione dei fondi, fatta salva in ogni caso la proprietà e identità di ogni soggetto partecipante all'Istituto. L'Associazione si impegna a richiedere all'Amministrazione Regionale il riconoscimento della personalità giuridica privata.	**Art. 22 – Regolamenti attuativi dello Statuto ELIMINATO**

	Art. 19 – Rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia. **Art. 20 – Norma transitoria** In sede di prima Assemblea successiva all'entrata in vigore del presente statuto, qualora l'Assemblea decida di stabilire un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione superiore a quello in carica al momento della approvazione del nuovo statuto, l'Assemblea stessa provvederà a integrare il Consiglio. I consiglieri così nominati rimarranno in carica per la durata residua del Consiglio.